

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIARIA PER I CONSIGLIERI E IL  
PERSONALE DELLA REGIONE PUGLIA CHE SI RECHINO IN MISSIONE ALL'E  
STERO

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all'estero".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**Art. 1**

Ai Consiglieri della Regione Puglia, che si rechino in missione all'estero, saranno corrisposte le diarie indicate in valuta estera; con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella B annessa al decreto del Ministro del Tesoro del 2 marzo 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 22 aprile 1976.

**Art. 2**

Ai fini della determinazione della misura netta della diaria i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale sono considerati come assimilati al personale statale di cui al gruppo 2° della tabella A annessa al decreto ministeriale richiamato all'art. 1 della presente legge.

Agli stessi fini i Consiglieri e gli Assessori regionali sono equiparati al personale di cui al gruppo 3° della suindicata tabella.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**Art. 3**

Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui alla Tabella B, tali variazioni si estenderanno automaticamente ai consiglieri della Regione Puglia.

**Art. 4**

Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro del Tesoro 2/3/76, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente :

Al gruppo	4°	i livelli retributivi	7° e 6°
" " "	5°	" " "	5° e 4°
" " "	6°	il livello retributivo	3°
" " "	7°	" " "	2°
" " "	8°	" " "	1°

Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.

**Art. 5**

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti contenuti ai capitoli 1, 6 e 38 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1977 nonchè ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Conte

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**  
Aprile - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 13 luglio 1977  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Aprile - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

18 LUG. 1977 p. c. c. (dott. Renato Guaccero)